



ORIGINALE

CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO
Provincia di Teramo

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 27-04-21 Numero 30

Oggetto: LINEE GUIDA PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN ATTUAZIONE DELL'ART.9-TER DEL D.L. 19 MAGGIO 2020, N.34, "MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA, NONCHE' DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19".

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 12:30, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoelencati signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
DI PIETRO CRISTINA	Sindaco	Assente
DE DOMINICIS RICCARDO	Assessore	Presente
D'ALESSIO BARBARA	Assessore	Presente
DI LORENZO GENNARINO	Assessore	Presente
MARCELLINI GABRIELE	Assessore	Presente

presenti n. 4 assenti n. 1

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Dott. Giampaolo Paolucci.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DE DOMINICIS RICCARDO, nella sua qualità di Vicesindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il giorno 11 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da CODIV-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge n.34 del 19/05/2020 pubblicato sul supplemento ordinario GURI n.128 del 19/05/2020 serie generale, art. 181 il quale prevede forme di sostegno delle imprese di pubblico esercizio;

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 3;

- il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;

- il DPCM del 25 febbraio 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 6 dell'8 Marzo 2020, con il quale sono state disciplinate in modo unitario e più restrittivo ulteriori interventi e misure attuative allo scopo di contrastare e limitare il diffondersi del Covid-19 ed è stata disposta l'applicazione di nuove misure di contenimento del virus sull'intero territorio nazionale;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Marzo 2020, con il quale le più rigorose misure di contenimento del Covid-19 di cui all'art. 1 del DPCM dell'8/03/2020 sono state estese all'intero territorio nazionale;

- il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

- la L. n. 27 del 24/04/2020 (pubblicata in GURI n. 110 del 29/04/2020), recante conversione in legge, con modificazioni del decreto legge n. 18 del 17/03/2020, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19;

- il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01807)” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n 76 del 22/03/2020 e con efficacia dalla data del 23 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020;

- il D.L. 25 marzo 2020 n 19, avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25/03/2020;

- il DPCM del 01 aprile 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 02/04/2020), che ha disposto la proroga dell'efficacia fino al 13 aprile 2020 delle disposizioni dei decreti del presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo nonché di quelle previste dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

- il DPCM del 10 aprile 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 97 del 11/04/2020), avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179)” con efficacia dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020 e recante l'applicazione delle misure urgenti di contenimento del contagio ivi riportate sull'intero territorio nazionale;

- il DPCM del 26 aprile 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 108 del 27/04/2020), con efficacia dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 e recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A02352)”;

VISTO il D.L. 01 aprile 2021, n.44, che proroga lo stato di emergenza sanitaria al 31 luglio 2021;

RICHIAMATO il D.L. 22 aprile 2021, n.52 ad oggetto “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;

PRESO ATTO, altresì, dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.59 del 14 maggio 2020 ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per la riapertura di

specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all'Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020." e dei relativi allegati;

RICHIAMATO, da ultimo, l'art.9-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificato dall'art.30, comma 1, lettera a), del D.L. 22 marzo 2021, n.41, il quale stabilisce, tra l'altro:

"...3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019...";

"...4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642...";

"...5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380...";

DATO ATTO che dalla normativa emergenziale sopracitata, legata alla pandemia Covid-19 ed all'applicazione delle relative misure di contenimento e contrasto alla diffusione del virus, è conseguita per lungo tempo la sospensione di numerose attività economiche, fra le quali a titolo esemplificativo le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità come individuate, la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),

PRESO ATTO che il lungo periodo di sospensione delle attività, connesso e giustificato dalla garanzia della salute pubblica a mezzo di azioni tese ad evitare frequentazioni che potessero generare facile terreno per la diffusione del virus, ha generato una sostanziale paralisi del settore che richiede interventi di sostegno alle attività esistenti per evitare di trovarsi di fronte ad un tracollo del settore con la chiusura degli esercizi e conseguente perdita di redditualità e posti di lavoro;

DATO ATTO che ad ogni livello istituzionale, nazionale e internazionale, si sta discutendo delle conseguenze economiche e delle modifiche agli stili di vita dei cittadini e delle città e che è doveroso, oltretutto opportuno, fornire proposte operative, inserite in un quadro più ampio, generale e sistemico, per sostenere e supportare la ripresa delle attività economiche, commerciali e artigianali e, più in generale contribuire al rilancio dell'attrattività delle città;

CONSIDERATO, altresì, che, in tale contesto di profonda crisi, le attività economiche, commerciali e artigianali hanno bisogno di azioni e strumenti di supporto per gestire la avviata cosiddetta Fase 2, la riapertura e la conseguente riorganizzazione; e della necessità di porre in essere senza indugio azioni straordinarie, finalizzate alla ripresa del tessuto produttivo e sociale cittadino, in conseguenza delle gravi conseguenze determinate dall'emergenza epidemiologica;

PRESO ATTO del “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione” pubblicato a Maggio 2020 dall'INAIL e redatto dallo stesso Istituto congiuntamente all'Istituto Superiore di Sanità che, partendo dall'analisi del settore della ristorazione, espone una serie di linee guida per poter procedere ad una gestione in sicurezza delle attività di ristorazione indicando una serie di parametri che portano ad un sostanziale ridimensionamento dei coperti tali da non permettere una coerente gestione dell'esercizio con notevoli perdite economiche che genererebbero, conseguentemente, perdite di posti di lavoro;

PRESO ATTO, altresì, che il medesimo documento tecnico auspica che gli esercizi rideterminino la propria dotazione strutturale ed, in specie, al capitolo “Misure organizzative, di prevenzione e protezione nel servizio di ristorazione”, raccomanda che “Andrebbero, in primo luogo e soprattutto in una prima fase, favorite soprattutto soluzioni che privilegino l'uso di spazi all'aperto rispetto ai locali chiusi, anche attraverso soluzioni di sistema che favoriscano queste modalità”;

VISTO il richiamato l'art.9-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificato dall'art.30, comma 1, lettera a), del D.L. 22 marzo 2021, n.41, che prevede espressamente forme di semplificazione e derogatorie per l'occupazione di suolo pubblico delle imprese di pubblico esercizio tra cui i dehors, al fine di garantire ed assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da Covid-19, disapplicando il limite temporale previsto all'art. 6 comma 1 lettera e-bis del D.P.R. 380 2001;

PRESO ATTO del comma a l'art.9-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificato dall'art.30, comma 1, lettera a), del D.L. 22 marzo 2021, n.41, che prevede specifiche forme di presentazione delle domande di nuove concessioni, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, tra cui lo strumento dell'invio telematico con allegata la sola planimetria, in deroga al D.P.R. 160 del 2010 e non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e senza l'applicazione dell'imposta di bollo;

VISTA la nota di indirizzo dell'ANCI Prot.41/VSG/sd con la quale vengono chiariti alcuni aspetti peculiari delineati dall'art.181 del D.L. 34/2020, ultrattivi anche per la novella dell'art.9-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, tra cui:

1. La disposizione in commento, chiaramente di natura emergenziale, temporanea ed eccezionale, ha la duplice finalità di favorire la ripresa delle attività economiche sospese con il DPCM del 10 Aprile 2020 e che a decorrere dal 18 maggio u.s. – con l'entrata in vigore del DPCM del 17 maggio u.s. – hanno potuto riaprire i propri esercizi commerciali, nonché di favorire il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19 stabilite dal Governo nel succitato DPCM.
2. Sono destinatarie dell'esonero dal pagamento, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art.5 della legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, c. 3-quater, del decreto-legge n. 162/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.8/2020, con riferimento al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997. A tal fine, si ricorda che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 5 della legge n.287/1991:
 - a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);
 - b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);
 - c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili;
 - d) d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
3. Coerentemente con le finalità della norma che, come precedentemente detto sono di carattere sia economico che sanitario, si ritiene che l'esonero di cui al comma 1 trovi applicazione anche con riferimento alle nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico oltre che all'ampliamento delle superfici già concesse. La motivazione logico giuridica di tale interpretazione risiede nel fatto che il comma 4 della disposizione, che disciplina la semplificazione della procedura, fa riferimento ad entrambe le fattispecie e che, diversamente opinando, si produrrebbe una ingiustificata e dichiarata disparità di trattamento tra fattispecie proceduralmente considerate identiche dal legislatore.
4. La norma - oltre al beneficio economico – innova profondamente il procedimento autorizzatorio per l'occupazione di suolo pubblico se letta in combinato disposto con altra norma del decreto, di forte semplificazione dei procedimenti amministrativi. Ci si riferisce in particolare all'articolo 264 che introduce, al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonché l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell'emergenza economica derivante dalla

diffusione dell'infezione da Covid 19, ulteriori disposizioni urgenti per assicurare piena attuazione ai principi di cui all'articolo 18 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e al DPR 445/2000, consentendo alle amministrazioni procedenti una verifica a campione, anche ex post, nonché di provare il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento attraverso autocertificazione, in deroga ai limiti previsti dalle normative di settore. Pertanto, il combinato disposto dell'articolo 181 e dell'articolo 264 commi 1 e 2 in materia di semplificazioni dei procedimenti amministrativi e di ampliamento delle fattispecie oggetto di autocertificazione, possiamo dire che introduce uno speciale procedimento autorizzatorio che pur non snaturato nella sua natura giuridica di procedimento fondato sulla verifica del possesso dei requisiti necessari in capo ai soggetti richiedenti potenzialmente aventi diritto al beneficio, ammette che ciò possa configurarsi anche nel caso di una domanda fatta con autocertificazione ex articolo 46 e 47 del DPR 445. Il controllo e la verifica sul rispetto delle norme inderogabili in materia, potrà essere fatto anche a campione e successivamente, in base alle norme sopra richiamate. Ciò significa che si ritiene ammissibile la possibilità, per i Comuni, di emettere un provvedimento concessorio, accettando una semplice domanda con allegata un'autocertificazione dei richiedenti, attestante, ad esempio e non in via esaustiva, i seguenti stati di fatto e condizioni: a) il rispetto, ai fini dell'occupazione di suolo pubblico, delle disposizioni del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n.495/1992), del regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d'igiene vigenti; b) la mancata occupazione dello spazio corrispondente alla carreggiata stradale; c) il rispetto, nella posa degli arredi, delle modalità esecutive prescritte dal Regolamento Comunale vigente sull'occupazione di suolo pubblico; d) di fare salvi i diritti dei terzi, etc. Alla domanda deve essere allegata la planimetria della nuova occupazione o dell'ampliamento. Trattasi dunque di una forte semplificazione in merito a documentazione e procedura da seguire. In tal caso, il provvedimento concessorio, a seconda dell'organizzazione degli Enti, potrebbe essere rilasciato immediatamente o in tempi ridottissimi, ovvero tramite riscontro per accettazione telematico della domanda che costituisce titolo espresso, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 285/1992, ovvero nel caso di previgente previsione regolamentare, potrebbe essere consentita un'occupazione d'urgenza cui far seguire un provvedimento espresso avente decorrenza dalla data di occupazione stessa.

PRESO ATTO della circolare del Ministero dell'Interno n.15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. che definisce alcuni aspetti operativi in relazione al D.L. 52/2021 tra cui quelli riguardanti i servizi della ristorazione;

DATO ATTO che, in analogia con il predetto art.181 del D.L. 34/2020 si pone la nuova disciplina dettata dall'art.9-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificato dall'art.30, comma 1, lettera a), del D.L. 22 marzo 2021, n.41, avendone i medesimi presupposti e le medesime finalità;

RILEVATO, pertanto, che al fine di aderire a quanto disposto dalla normativa emergenziale, in coerenza delle linee guida dell'ANCI, adottare le seguenti linee guida per la concessione di suolo pubblico:

- sarà possibile occupare il suolo pubblico, con la posa di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività;
- l'occupazione potrà riguardare lo spazio antistante il locale in cui si esercita l'attività, e/o lo spazio fronteggiante il locale "al di là" della sede stradale e prospiciente l'attività economica, e/o lo spazio, così come individuato in apposito allegato schema grafico, in posizione diversa rispetto all'area fronteggiante la sede dell'esercizio nelle vicinanze;
- la superficie massima dell'occupazione non potrà mai eccedere la superficie complessiva di mq.250,00;
- l'esercente dovrà obbligarsi a rispettare, ai fini dell'occupazione di suolo pubblico le disposizioni del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dovrà essere lasciato libero da qualsiasi occupazione lo spazio corrispondente alla carreggiata stradale;
- dovranno essere fatti salvi i diritti dei terzi;
- l'esercente dovrà obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione permessa;
- l'esercente dovrà obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), nel regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d'igiene vigenti;
- l'esercente dovrà rispettare ed adempiere a tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene ed a predisporre tutti gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel rispetto degli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/08 e degli altri rivenienti dall'applicazione delle misure straordinarie per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, con particolare riferimento a quanto contenuto nel «Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione».
- l'esercente dovrà impegnarsi a rimuovere le opere installate e/o ad adeguare e/o ridurre le aree occupate in ampliamento, a semplice richiesta degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi, ove ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza;
- ove sorgano conflitti con altri operatori per l'occupazione dell'area pubblica in ampliamento, e comunque in tutti gli altri casi in cui sorgano conflitti tra più esercenti, gli esercenti dovranno adeguarsi alle indicazioni dell'atto autorizzatorio comunale nonché degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi;
- l'esercente dovrà esercitare l'attività secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria stabilite dalle Autorità competenti ed in coerenza con il manuale HACCP appositamente aggiornato in relazione alla attività da svolgere su aree esterne;
- l'esercente dovrà ricollocare, alla fine dell'esercizio giornaliero delle attività, gli elementi di arredo urbano all'interno dell'esercizio commerciale oppure dell'area concessa nei titoli autorizzatori rilasciati;

- l'esercente dovrà garantire che l'occupazione del suolo pubblico avvenga senza inibire il passaggio dei veicoli necessari alle operazioni di soccorso e, quando su marciapiedi, preservando un passaggio libero adeguato con un minimo di ml 1,00;
- all'istanza dovrà essere allegato uno schema planimetrico recante il rilievo dello stato dei luoghi, la individuazione dell'area occupata (ex novo e/o in ampliamento) e gli ingombri quotati nonché il lay-out dell'area con la collocazione degli elementi di arredo ed attrezzature;
- l'occupazione potrà essere protratta entro e non oltre il 31 dicembre 2021 fatta salva eventuale proroga se disposta a livello centrale;
- l'inoltro, conformemente all'art.9-ter suddetto deve avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso l'indirizzo PEC vigili@pec.comunecivitelladeltronto.it

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.17-ter del D.L. 31 dicembre 2020, n.183, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n.21, rientrando il Comune di Civitella del Tronto nel cratere sismico, sino alla data del 31.12.2021 il rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico avviene a titolo gratuito per le attività produttive che hanno sede legale o sede operativa in uno dei predetti Comuni facenti parte del cratere sismico di cui agli allegati 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla 15 dicembre 2016, n.229;

PRESO ATTO, altresì che il comma 3. dell'art.9-ter, del D.L. D.L. 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, prevede, espressamente, che "...In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019..."

DATO ATTO che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria sul patrimonio dell'Ente, per i motivi riportati in premessa;

DATO ATTO che il sottoscritto Comandante della Polizia Locale, Ten. Giuseppe CIPRIETTI, ha personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti comunali;

ACQUISITO il parere favorevole del Comandante del Corpo di Polizia Locale della Città di Civitella del Tronto Ten. Giuseppe CIPRIETTI, in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportato e inserito in calce all'atto;

RITENUTA, pertanto, da parte del Sindaco ammissibile e procedibile la proposta medesima;

Con voti unanimi favorevoli resi a seguito di appello nominale nei modi di legge;

DELIBERA

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della legge 7 agosto 1990, n.241, nel testo vigente;

2. di adottare, per realizzare gli obiettivi di cui sopra e quale strumento, di carattere straordinario e temporaneo e comunque contenuto alle fasi istituzionali di gestione dell'emergenza epidemiologica, le seguenti disposizioni:

- a) sarà possibile occupare il suolo pubblico, con la posa di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività;
- b) l'occupazione potrà riguardare lo spazio antistante il locale in cui si esercita l'attività, e/o lo spazio fronteggiante il locale "al di là" della sede stradale e prospiciente l'attività economica, e/o lo spazio, così come individuato in apposito allegato schema grafico, in posizione diversa rispetto all'area fronteggiante la sede dell'esercizio ma nelle vicinanze dello stesso;
- c) la superficie massima dell'occupazione non potrà mai eccedere la superficie complessiva di mq.250,00;
- d) l'esercente dovrà obbligarsi a rispettare, ai fini dell'occupazione di suolo pubblico le disposizioni del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- e) dovrà essere lasciato libero da qualsiasi occupazione lo spazio corrispondente alla carreggiata stradale;
- f) dovranno essere fatti salvi i diritti dei terzi;
- g) l'esercente dovrà obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione permessa;
- h) l'esercente dovrà obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), nel regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d'igiene vigenti;
- i) l'esercente dovrà rispettare ed adempiere a tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene ed a predisporre tutti gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel rispetto degli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/08 e degli altri rivenienti dall'applicazione delle misure straordinarie per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, con particolare riferimento a quanto contenuto nel «Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione».
- j) l'esercente dovrà impegnarsi a rimuovere le opere installate e/o ad adeguare e/o ridurre le aree occupate in ampliamento, a semplice richiesta degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi, ove ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza;
- k) ove sorgano conflitti con altri operatori per l'occupazione dell'area pubblica in ampliamento, e comunque in tutti gli altri casi in cui sorgano conflitti tra più esercenti, gli esercenti dovranno adeguarsi alle indicazioni dell'atto autorizzatorio comunale nonché degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi;

- l) l'esercente dovrà esercitare l'attività secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria stabilite dalle Autorità competenti ed in coerenza con il manuale HACCP appositamente aggiornato in relazione alla attività da svolgere su aree esterne;
- m) l'esercente dovrà ricollocare, alla fine dell'esercizio giornaliero delle attività, gli elementi di arredo urbano all'interno dell'esercizio commerciale oppure dell'area concessa nei titoli autorizzatori rilasciati;
- n) l'esercente dovrà garantire che l'occupazione del suolo pubblico avvenga senza inibire il passaggio dei veicoli necessari alle operazioni di soccorso e, quando su marciapiedi, preservando un passaggio libero adeguato con un minimo di ml 1,00;
- o) all'istanza dovrà essere allegato uno schema planimetrico recante il rilievo dello stato dei luoghi, la individuazione dell'area occupata (ex novo e/o in ampliamento) e gli ingombri quotati nonché il lay-out dell'area con la collocazione degli elementi di arredo ed attrezzature;
- p) l'occupazione potrà essere protratta entro e non oltre il 31 dicembre 2021;
- q) l'inoltro deve avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso l'indirizzo PEC vigili@pec.comunecivitelladeltronto.it ;

3. di prendere atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi del combinato disposto:

- dell'art.17-ter del D.L. 31 dicembre 2020, n.183, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n.21
- comma 3. dell'art.9-ter, del D.L. D.L. 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176.

Indi, la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione favorevole, resa a seguito di appello nominale;

DELIBERA

4. data l'urgenza che riveste il presente atto, si dichiara che la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Segretario

Dott. Giampaolo Paolucci

Il Vicesindaco

DE DOMINICIS RICCARDO